



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA

DECRETO RETTORALE

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA ORGANI

TIT. I CL. 13 FASC. 5/2020 All. 1

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanze studentesche negli organi accademici –
biennio 2021-2023.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*), e in particolare l'articolo 2 comma 2 lettera h);

visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 (*"Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università"*), convertito dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, e in particolare l'articolo 6 comma 1;

vista la legge 28 giugno 1977 n. 394 (*"Potenziamento dell'attività sportiva universitaria"*), e in particolare l'articolo 2, nonché il regolamento attuativo della medesima, adottato con d.m. 18 settembre 1977;

richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare gli articoli 12 comma 2 lettera l), 13, 14, 16, 29 e 36;

richiamato il Regolamento generale di organizzazione, emanato con d.r. n. 33 del 30 gennaio 2014, e in particolare i Titoli IV (*"Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari"*) e V (*"Disposizioni elettorali"*);

richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
- il d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, recante Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, in particolare l'articolo 1 comma 9 lettera u);

richiamato altresì l'articolo 7 ultimo periodo del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale dispone che le Università, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da Covid-19;



AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA ORGANI

richiamato il d.r. n. 242 del 29 luglio 2020 e successive modifiche, contenente "Misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fase 3";

dato atto che, a norma dell'articolo 43 comma 1 del citato Regolamento generale di organizzazione, le elezioni delle rappresentanze studentesche riguardano: il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti, il Comitato per lo sport universitario, i Consigli di dipartimento, i Consigli dei corsi di studio;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera *b*) della legge regionale della Regione Marche 20 febbraio 2017 n. 4 (*"Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"*), la designazione di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERDIS (Ente regionale per il diritto allo studio), ente subentrato all'E.R.S.U. per l'esercizio delle attribuzioni regionali in tema di diritto allo studio, avviene ad opera dei Presidenti del Consiglio degli studenti delle università marchigiane e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario, così che la disposizione di cui all'articolo 43 comma 1 lettera *f*) del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo, la quale prevede l'elezione di una rappresentanza studentesca nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., deve intendersi superata;

richiamato il d.r. n. 1214 del 1 dicembre 2008, con il quale è stata operata una ricognizione dei Consigli di classe unificata alla luce della determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale (d.m. 16 marzo 2007) e successive modifiche;

visti i verbali del Consiglio degli studenti del 23 maggio 2020, del 18 settembre 2020 e il verbale della riunione del Magnifico Rettore con il Consiglio degli studenti dell'8 ottobre 2020, nei quali il Consiglio medesimo ha richiesto il posticipo delle elezioni studentesche ed espresso parere favorevole affinché le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici siano svolte nei giorni 30 e 31 marzo 2021;

richiamato il d.r. n. 384 del 12 novembre 2020 con il quale è stato prorogato il mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici, sino al rinnovo delle loro rappresentanze;

dato atto che risulta necessario procedere all'elezione dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2021-2023;

visto il verbale del Consiglio degli studenti del 23 novembre 2020, con il quale il Consiglio degli studenti ha richiesto lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica;

tenuto conto che tale richiesta, proveniente in modo unanime da tutte le liste rappresentate negli organi dell'Ateneo, è motivata sia dal fatto che attualmente la didattica viene erogata solo in parte con modalità mista e ciò non garantisce la più ampia partecipazione studentesca al processo di costituzione delle liste, alla campagna elettorale nonché al voto, sia dalla profonda incertezza e delicatezza che stanno contraddistinguendo questa fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

ritenuto pertanto necessario indire, in via eccezionale, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici per il biennio 2021-2023 in modalità telematica, al fine di assicurare l'esercizio del diritto di voto in condizioni di piena sicurezza;



AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA ORGANI

ritenuto necessario, a tal fine, avvalersi del servizio “Gestione Elezioni di Ateneo – GEA” del CINECA, il quale consente la gestione in modalità telematica delle seguenti fasi della procedura elettorale: configurazione dell’evento, gestione delle liste e delle candidature, gestione sottoscrizioni, gestione estrazione dei dati, gestione dei risultati;

ravvisata altresì la necessità di avvalersi del sistema U-Vote del CINECA per la gestione delle operazioni di voto;

considerato, altresì, che per strutturare in maniera adeguata ed efficiente il servizio U-Vote risulta necessario un congruo lasso temporale e che pertanto il CINECA ritiene opportuno svolgere le votazioni nel periodo compreso tra il 14 e il 23 aprile 2021;

preso atto del parere favorevole del Consiglio degli studenti nella seduta del 26 gennaio 2021, in relazione al nuovo calendario di votazione e allo svolgimento delle votazioni in modalità di voto on line;

DECRETA

Art. 1

1. Di indire per i giorni **21 e 22 aprile 2021** le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi accademici secondo il seguente orario:

- **mercoledì 21 aprile 2021: dalle ore 9,00 alle ore 17,00;**
- **giovedì 22 aprile 2021: dalle ore 9,00 alle ore 14,00.**

Art. 2

1. Di stabilire che le suddette votazioni si terranno con modalità di voto on line nel sistema U-vote, secondo le indicazioni contenute nelle linee-guida operative pubblicate nel sito web d’Ateneo, nella sezione relativa alle elezioni studentesche per il biennio 2021-2023.

2. Di prevedere la predisposizione di postazioni di voto ad uso pubblico degli elettori presso il Polo Pantaleoni - ingresso di Via Armaroli, 28 – Macerata, al fine di agevolare gli studenti che non disponessero di adeguati dispositivi informatici.

3. Di disporre che le operazioni di scrutinio si terranno in modalità telematica e avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 3

1. Di stabilire che il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun organo è così determinato:

- n. 3 rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel **Senato accademico**;
- n. 2 rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel **Consiglio di amministrazione**;
- n. 15 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio degli studenti**;
- n. 2 rappresentanti degli studenti nel **Comitato per lo sport universitario**;



AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA ORGANI

- n. 5 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto;**
- n. 5 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza;**
- n. 7 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;**
- n. 5 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali;**
- n. 7 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia;**

- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio del Corso di studio della classe L-18, Scienze dell'economia e della gestione aziendale,** relativo al corso di studio in Economia, territorio e ambiente;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio del Corso di studio della classe L-33, Scienze economiche,** relativo al corso di studio in Economia: banche, aziende e mercati;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio del Corso di studio della classe LM-77, Scienze economico-aziendali,** relativo ai corsi di studio in Consulenza e direzione aziendale e in Mercati e intermediari finanziari;

- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio del corso di laurea in Giurisprudenza,** relativo al corso di studio della classe LMG/01;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio unificato delle lauree in Scienze dei servizi giuridici,** relativo ai corsi di studio delle classi L-14 e LM/SC-GIUR;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio unificato delle lauree in Servizio sociale,** relativo ai corsi di studio delle classi L-39 e LM-87;

- n. 3 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio unificato delle lauree in Beni culturali e Scienze del turismo,** relativo ai corsi di studio dell'interclasse L-1 & L-15 e delle classi LM-49 e LM-89;
- n. 3 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio unificato delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione,** relativo ai corsi di studio delle classi L-19 e LM-85;
- n. 3 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio di Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria LM-85 bis;**

- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio delle classi unificate in Scienze della comunicazione e Comunicazione e culture digitali,** relativo ai corsi di studio delle classi L-20 e LM-19;



AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA ORGANI

- n. 3 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio unificato delle classi in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e in Scienze della politica**, relativo ai corsi di studio delle classi L-36 e LM-62;
- n. 3 rappresentanti degli studenti nel **Consiglio della classe in Relazioni internazionali**, relativo al corso di studio della classe LM-52;

- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio unificato delle lauree in Filosofia**, relativo ai corsi di studio delle classi L-5 e LM-78;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio unificato delle lauree in Lettere e storia**, relativo ai corsi di studio delle classi L-10, interclasse LM-14 & LM-15 e LM-84;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio unificato delle lauree in Lingue e culture moderne**, relativo ai corsi di studio delle classi L-11 e LM-37;
- n. 3 rappresentanti nel **Consiglio unificato delle lauree in Mediazione linguistica**, relativo ai corsi di studio delle classi L-12 e LM-38.

Art. 4

1. Di dare atto che i dati numerici che definiscono lo stato delle iscrizioni al giorno precedente a quello di emanazione del presente decreto sono allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 5

1. Di dare atto che i rappresentanti eletti resteranno in carica per due anni dall'atto di nomina e comunque sino al rinnovo delle loro rappresentanze.

Dato in Macerata.

Il Rettore
Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DOTT.SSA MARTA SALVUCCI

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. MAURO GIUSTOZZI